













CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 110 / BIS

OGGETTO: Circolazione stradale.

Disciplina del trasporto delle derrate alimentari.

Il trasporto di sostanze alimentari è soggetto (fatte salve, ovviamente, le norme sulla circolazione stradale e sull'autotrasporto) alla disciplina igienico-sanitaria della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e alle disposizioni del suo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 327/1980). Specifiche normative, previste da leggi o appositi decreti, generalmente in attuazione di direttive UE, stabiliscono prescrizioni integrative o specifiche per particolari sostanze alimentari. Occorre, pertanto, verificare l'applicabilità delle norme, di seguito riportate, in relazione alla tipologia del trasporto.

-  **Legge 30 aprile 1962, n. 283** recante “*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*”;
-  **Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327** recante “*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*”;
-  **Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110** recante “*Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana*”;
-  **Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286** recante “*Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche*”;
-  **Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495** recante “*Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile*”;
-  **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531** recante “*Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi*”;
-  **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530** recante “*Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi*”;
-  **Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155** recante “*Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari*”.
-  **Legge 2 maggio 1977, n. 264** recante “*Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970*”;
-  **Decreto Ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1182** recante “*Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata*”.

 **Legge 30 aprile 1962, n. 283**

È la legge fondamentale in materia di igiene degli alimenti che detta le regole generali e prevede le sanzioni; in particolare, ai fini dell'attività di trasporto, si esprime su due livelli:

- una previsione sanzionatoria di **carattere penale** (artt. 5 e 6) per la distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione e comunque nocive;
- una previsione sanzionatoria di **carattere amministrativo** per la violazione alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 327/80).

art. 5, legge n. 283/62

"è vietato ... detenere per vendere ... o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

- a) ...
- b) *in cattivo stato di conservazione;*
- c) ...
- d) *insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive.*

art. 6, legge n. 283/62

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni ... dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309,00 ad euro ad euro 30.987,00. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e ... dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582,00 ad euro 46.481,00.

 **D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327**

Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, che detta le disposizioni regolamentari della legge n. 283/62, prende in esame la disciplina di dettaglio del trasporto delle sostanze alimentari.

- ✓ **Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale.** Nell'articolo 43 vengono stabilite le modalità secondo le quali deve avvenire il trasporto delle sostanze alimentari:

"Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con un mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento."

- ✓ **Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre.** L'articolo 44 fornisce l'elencazione dei veicoli che sono soggetti ad **autorizzazione sanitaria**:

a) *le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;*

b) *i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;*

c) *i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.*

L'articolo 46 prevede che l'autorizzazione sanitaria ha una validità di due anni dalla data del rilascio.

- ✓ **Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto.** L'articolo 47 prevede che *“il trasportatore deve mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui all'art. 43 e a sospendere l'utilizzazione in caso di inidoneità. L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria, provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata”.*
- ✓ **Requisiti delle cisterne e dei contenitori.** L'art. 48 prevede che *“Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari debbono avere:*
 - 1) *rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione;*
 - 2) *serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;*
 - 3) *apertura che consenta un facile accesso all'interno;*
 - 4) *portelli con idonee guarnizioni a tenuta;*
 - 5) *quando necessario, protezione termica e se del caso verniciatura esterna metallizzata;*
 - 6) *attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmente smontabile, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla disinfezione.*

Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi dell'attestazione di idoneità.

Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.

Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44.

Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.”
- ✓ **Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici.** Sono dettagliati dall'art. 49 che prescrive: *i veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:*
 - a) *avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;*
 - b) *essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.*

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento.

La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.
- ✓ **Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto.** L'art. 51 prescrive che il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C del regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso.

ALLEGATO C

Parte I - Condizioni di **temperatura** che debbono essere rispettate durante il trasporto delle **sostanze alimentari congelate e surgelate**

Sostanze alimentari	Temperatura massima al momento del carico e durante il trasporto	Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata
• Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati	- 10 °C	+ 3 °C
• Altri gelati	- 15 °C	+ 3 °C
• Prodotti della pesca congelati o surgelati	- 18 °C	+ 3 °C
• Altre sostanze alimentari surgelate	- 18 °C	+ 3 °C
• Burro o altre sostanze grasse congelate	- 10 °C	+ 3 °C
• Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata	- 10 °C	+ 3 °C
• Carni congelate	- 10 °C	+ 3 °C
• Tutte le altre sostanze alimentari congelate	- 10 °C	+ 3 °C

Parte II - Elenco delle condizioni di **temperatura** che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate **sostanze alimentari né congelate né surgelate** (1)

Sostanze alimentari	Temperature durante il trasporto
• Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [1]	+ 8 °C [2]
• Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [3]	da 0 °C a + 4 °C [4]
• Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [3]	da 0 °C a + 4 °C [4]
• Latte pastorizzato in confezioni [5]	da 0 °C a + 4 °C
• Prodotti lattiero - caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) [5]	da 0 °C a + 4 °C
• Burro [5] e burro concentrato (anidro) [6]	da + 1 °C a + 6 °C
• Burro anidro liquido	superiore a + 32 °C
• Prodotti della pesca freschi da trasportare sempre sotto ghiaccio	da 0 °C a + 4 °C
• Carni [5]	da - 1 °C a + 7 °C
• Pollame e conigli [5]	da - 1 °C a + 4 °C
• Selvaggina [5]	da - 1 °C a + 3 °C
• Frattaglie [5]	da - 1 °C a + 3 °C
• Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante)	+ 6 °C [7]

[1] Per percorsi superiori ai 150 km sono richiesti mezzi isotermitici (IN ovvero IR).

[2] Per percorsi superiori a 75 km è tollerata, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.

[3] Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermitici (IN ovvero IR).

[4] Per percorsi superiori ai 200 km è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.

[5] Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo - che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:

- latte pastorizzato, in confezioni: + 9 °C
- panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni: + 9 °C
- ricotta: + 9 °C
- burro prodotto con crema di latte pastorizzata: + 14 °C
- yogurt od altri lattici fermentati, in confezioni: + 14 °C
- formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purché prodotti con latte pastorizzato: + 14 °C
- carni: + 10 °C
- pollame e conigli: + 8 °C
- selvaggina: + 8 °C
- frattaglie: + 8 °C

Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufalina, suine, ovine e caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermitici.

[6] Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperature da + 6 °C a + 18 °C.

[7] La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 286 del 12 ottobre 1978), recante norme sulle modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati.

Le violazioni alle disposizioni del D.P.R. n. 327/80 sono sanzionate dall'art. 17 della Legge n. 283/62 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino ad euro 774,00 – P.M.R. euro 258,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).



Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110

Il Decreto Legislativo n. 110/92, attuativo della direttiva 89/108/CEE in materia di **alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana**, all'articolo 4 prevede, per quanto concerne gli alimenti surgelati, che debbano essere trasportati ad una temperatura, in tutti i punti del prodotto, ad un valore pari o inferiore a **-18 °C**. Sono previste, durante il trasporto, delle tolleranze della temperatura del prodotto di + 3 °C. L'articolo 11 del D.Lgs. 110/92, prescrive che sia i veicoli utilizzati per il trasporto delle sostanze alimentari surgelate ma anche i contenitori, gli armadi ed i banchi frigoriferi che vengono utilizzati per la vendita di tali prodotti devono, obbligatoriamente, essere **dotati di idonei dispositivi che garantiscano il mantenimento della temperatura** alle condizioni previste dal decreto.

Le violazioni all'art. 4 ed all'art. 11 sono punite dall'art. 15 del decreto legislativo con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00 – P.M.R. euro 1.032,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).



Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286

Disciplina la produzione ed il trasporto delle **carni fresche** ottenute da animali domestici delle specie **bovina, suina, ovina, caprina**, nonché da **solipedi domestici** e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano. In particolare, per quanto riguarda il trasporto, è di particolare rilevanza la norma di cui all'art. 4, dove si prescrive che il trasporto delle carni deve sempre essere accompagnato dal **documento commerciale di trasporto** (rilasciato dallo stabilimento di produzione), che deve recare le indicazioni contenute nel bollo sanitario ed il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto nonché, per le carni congelate, l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione.

Il trasporto delle carni (fresche e/o congelate) in assenza del documento di trasporto, è punito dall'art. 20 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 – P.M.R. euro 5.164,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).



Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495

Disciplina la produzione ed il trasporto delle carni fresche di **volatili da cortile** (polli, tacchini, faraone, anatre e oche). È di particolare rilevanza la norma di cui all'art. 3, dove si prescrive che le carcasse e le frattaglie di volatili da cortile siano trasportate:

1) conformemente alle disposizioni del capitolo XV dell'allegato I. *[le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico. I mezzi di trasporto di dette carni devono soddisfare i seguenti requisiti:*

a) le loro pareti interne devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi.

I mezzi di trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni. Le carni di volatili da cortile non possono essere trasportate in uno stesso mezzo di trasporto insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche. Le carni imballate e le carni non imballate devono essere trasportate con mezzi di trasporto distinti, a meno che non esista, nello stesso mezzo di trasporto, una separazione fisica adeguata che protegge la carne non imballata. Le carni fresche di volatili non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato].

2) con un documento di accompagnamento commerciale *[le carcasse e le frattaglie devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni della bollatura sanitaria, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario].*

La violazione delle norme su indicate è punita dall'art. 27 del D.P.R. n. 503/82 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 103,00 ad euro 2.582,00 – P.M.R. euro 206,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).



Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531

Disciplina la produzione ed il trasporto dei **prodotti della pesca destinati al consumo umano**. In particolare, per quanto riguarda il trasporto, è di particolare rilevanza la norma di cui all'art. 3, dove si prescrive che i prodotti della pesca per essere commercializzati (e quindi per essere trasportati) devono essere muniti di un **contrassegno di identificazione** rilasciato dal servizio veterinario.

Il trasporto dei prodotti della pesca (freschi e/o congelati) in assenza del contrassegno di identificazione, è punito dall'art. 15 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.164,00 ad euro 30.987,00 – P.M.R. euro 10.328,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).



Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530

Disciplina la produzione ed il trasporto dei **molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano**. In particolare, per quanto riguarda il trasporto, è di particolare rilevanza la norma di cui all'art.

3, dove si prescrive che i molluschi bivalvi vivi per essere commercializzati (e quindi per essere trasportati) devono essere muniti del **bollo sanitario** che deve contenere le seguenti indicazioni:

- ✓ il centro di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio;
- ✓ le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (vds. circolari del Corpo nn. 5bis/04 e 15/04);
- ✓ il Paese speditore;
- ✓ la specie di molluschi bivalvi con la denominazione in lingua italiana e con la denominazione scientifica; i molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un'unica specie;
- ✓ l'identificazione del centro di spedizione o di depurazione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente del Paese di produzione;
- ✓ la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese;
- ✓ la data di scadenza, o in alternativa, la menzione «*I molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto*».

Il trasporto dei molluschi bivalvi vivi in assenza del bollo sanitario, è punito dall'art. 16 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 – P.M.R. euro 5.164,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).

Il trasporto dei molluschi bivalvi vivi accompagnati dal bollo sanitario con indicazioni incomplete, è punito dall'art. 16 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00 – P.M.R. euro 2.064,00 entro 60 gg. L'Autorità competente in materia di ricorsi, nonché destinataria dei proventi, è la Regione Piemonte – ASL 1 (Via della Consolata n. 10 – Torino).

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155

Il D. L.vo n. 155/97 prescrive che tutte le aziende del settore alimentare mettano in atto un sistema di autocontrollo aziendale per garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi successive alla produzione primaria. In particolare, è stabilita una responsabilità oggettiva a carico del responsabile dell'industria alimentare, laddove siano disattese le prescrizioni del decreto legislativo. All'art. 8 del decreto viene punito il **responsabile dell'industria alimentare** (ossia il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificamente delegato di ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, **il trasporto**, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari), salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.549,00 ad euro 9.296,00 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto.

Art. 3, comma 5. “*Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato,*”

Allegato al D.L.vo n. 155/97 – Capitolo IV (Trasporto) *I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. I vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti*

contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

Legge 2 maggio 1977, n. 264 - D.M. 28 febbraio 1984, n. 1182

È la legge di Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970. La normativa ATP (applicabile anche ai trasporti nazionali ai sensi del D.M. 28 febbraio 1984, n. 1182) impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermitici e refrigerati destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. In particolare, la norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili e le temperature alle quali devono essere trasportate in regime di temperatura controllata, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81). Non tutti i prodotti alimentari necessitano, per il loro trasporto, di veicoli, con caratteristiche particolari, rispondenti alle norme dell'accordo ATP, è ovvio che il veicolo debba comunque essere tenuto pulito ed igienicamente in ordine. **La normativa ATP, infatti, è rivolta al trasporto di derrate deteriorabili, mentre per gli altri prodotti alimentari è sufficiente la rispondenza dei veicoli alle norme igienico-sanitarie stabilite in proposito dalle competenti autorità sanitarie.** Per il trasporto di derrate alimentari deteriorabili, l'accordo ATP prevede l'utilizzazione di alcune categorie di veicoli stradali (veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi) e di altri mezzi di trasporto (vagoni, cisterne, contenitori, ecc.). L'impiego di veicoli muniti di "**Attestazione per trasporto in regime di temperatura controllata**" è **obbligatorio** per il trasporto delle seguenti merci:

- ⇒ **sostanze alimentari sfuse;**
- ⇒ **carni o prodotti della pesca freschi o congelati;**
- ⇒ **prodotti surgelati.**

I veicoli ATP possono essere utilizzati anche per il trasporto di altri prodotti non alimentari avendo cura di pulire e igienizzare il vano di carico prima di caricare altri prodotti alimentari (1). La carrozzeria dei veicoli ATP deve essere costruita con materiali che abbiano una capacità elevata di coibentazione e che consenta il mantenimento di temperature costanti; l'impianto di refrigerazione deve mantenere temperature uniformi e costanti e sulla parte esterna della carrozzeria deve essere collocato, in modo ben visibile, un termometro che misuri la temperatura interna; sul mezzo vi deve essere, inoltre, un *termoregistratore* che consenta la registrazione della temperatura interna almeno ogni venti minuti. Il D.T.T. o gli esperti nominati dallo stesso ed operanti presso stazioni di controllo autorizzate, effettuano il controllo di conformità dei veicoli in questione; il rilascio dell'attestazione per il trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata viene effettuato dall'ufficio locale del D.T.T., competente per la residenza del proprietario del veicolo. Il controllo di conformità dei mezzi di trasporto isotermitici, refrigeranti, frigoriferi e caloriferi viene effettuato prima della messa in esercizio del mezzo di trasporto e alla scadenza dell'attestato ATP. Pertanto, i veicoli utilizzati per il trasporto di derrate alimentari deperibili e/o surgelati e/o congelati, devono:

- ✓ **essere muniti di attestazione ATP, che è rilasciata dal DTT;**
- ✓ **riportare sulle fiancate della carrozzeria, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata, le sigle adesive indicanti la classificazione ATP ottenuta per quel determinato veicolo, il mese ed anno di scadenza.**



embre 2000 n. 300/A/26112/108/16 - se i veicoli o i c
differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere
ie.



di
e

Il trasporto di derrate deperibili con un veicolo NON immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" (ad es. autocarro trasporto cose, ecc.) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 82, commi 8 e 10 C.d.S. per aver adibito il veicolo ad una diversa destinazione, fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di igiene degli alimenti di cui alle precedenti pagine).

Il trasporto di derrate deperibili con un immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" munito di attestazione ATP scaduta di validità non è direttamente sanzionato. In tal caso occorre effettuare dettagliata segnalazione al D.T.T. per i provvedimenti di cui all'art. 75 C.d.S. e, nel contempo, invitare il conducente, mediante notifica di "invito a presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni od esibire documenti previsti dal codice della strada" (Mod. CS 3/06), ad esibire entro 20 gg. l'attestazione ATP rinnovata. Se all'atto dell'esibizione dell'attestazione risulterà il rinnovo, essendo questo retroattivo alla precedente data di scadenza, non si contesteranno violazioni; diversamente se l'attestazione non sarà rinnovata dal DTT, il veicolo sarà dal DTT stesso riclassificato (e quindi reimmatricolato) come autocarro trasporto cose e, conseguentemente, si procederà ai sensi dell'art. 82, commi 8 e 10 C.d.S. per aver adibito il veicolo ad una diversa destinazione.

Sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P.

- ✓ latte alimentare
- ✓ latte concentrato parzialmente disidratato
- ✓ latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
- ✓ latte aromatizzato
- ✓ latte pastorizzato
- ✓ bevande a base di latte
- ✓ creme di latte
- ✓ sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
- ✓ burro
- ✓ burro anidro liquido (mezzo calorifero)
- ✓ carni fresche
- ✓ carni congelate
- ✓ prodotti ittici freschi
- ✓ tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate, frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli)
- ✓ formaggi freschi
- ✓ ricotta
- ✓ tutte le sostanze deperibili per le quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura.

SCHEDE OPERATIVE



TRASPORTO DELLE CARNI – NORMATIVA APPLICABILE (2)

Legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione al trasporto di carni in cattivo stato di conservazione ovvero insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione. - Illecito penale -

(2) La normativa non si applica per il trasporto di capi di selvaggina legalmente abbattuti dai cacciatori, o per il trasporto di volatili, conigli, ecc. in quantità non eccedente il fabbisogno familiare.

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.):</p> <p><input type="checkbox"/> <i>In cattivo stato di conservazione (specificare):</i> <i>Art. 5 lett. b), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Insudiciate, invase da parassiti (specificare).</i> <i>Art. 5 lett. d), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p>	<p>Arresto sino ad 1 anno o ammenda da € 309,00 a € 30987,00</p> <p>Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2582,00 a € 46481,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Sequestro delle sostanze alimentari come fonte di prova, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. (v.d.s.. Mod. PG 26/04).</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 in relazione all'idoneità sanitaria del veicolo ed alle modalità del trasporto. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) sprovvisto della prescritta autorizzazione sanitaria ovvero con autorizzazione sanitaria scaduta di validità.</p> <p><i>Art. 44, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>
<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>

<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti. Il veicolo presentava: _____</p> <p>Art. 49, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p> <p>Per il trasporto di carni fresche di volatili da cortile, vds. il D.P.R. n. 495/97</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n. _____</p>
<p><i>(i veicoli devono essere a chiusura ermetica e devono avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione. Le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e di disinfezione con angoli e spigoli arrotondati - Per il trasporto di carni fresche il veicolo deve essere stato ripulito e disinfettato).</i></p>			

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ privato dei dispositivi di sospensione.</p> <p>Art. 49, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. _____]</p>
<p><i>(i veicoli devono essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio igienico).</i></p>			

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ contemporaneamente ad altra merce.</p> <p>Artt. 49, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p> <p>Per il trasporto di carni fresche di volatili da cortile, vds. il D.P.R. n. 495/97</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n. _____</p>
<p><i>(I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori).</i></p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p><i>All. C, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n.</p>
<p>[Le condizioni di temperatura da rispettare per le carni sono: carni congelate: - 10 °C (toll. + 3 °C); carni fresche: da - 1 °C a + 7 °C (toll. + 10°C); pollame e conigli: da - 1 °C a + 4 °C (toll. + 8°C); selvaggina: da - 1 °C a + 3 °C (toll. + 8 °C); frattaglie: da - 1 °C a + 3 °C (toll. + 8 °C)]</p>			

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 in relazione al trasporto di carni surgelate. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p><i>Artt. 4 e 15, D.L.vo n. 110/92.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>
<p>[18 °C con una tolleranza di + 3 °C.]</p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc.) allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____</p> <p><input type="checkbox"/> senza essere munito di idoneo dispositivo che garantisca il mantenimento della temperatura di - 18 °C All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p><input type="checkbox"/> con il dispositivo di mantenimento della temperatura inefficiente.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>

Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 in relazione al documento di accompagnamento durante il trasporto di carni fresche e/o congelate.

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato fresco o congelato con il veicolo tipo _____ targato _____ in assenza del documento di trasporto.</p> <p>Artt. 4 e 20, D.L.vo n. 286/94.</p> <p>Per il trasporto di carni fresche di volatili da cortile, vds. il D.P.R. n. 495/97</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4 tel. n.</p>
<p>[stabilimento di produzione), che deve recare le indicazioni contenute nel bollo sanitario ed il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto nonché, per le carni congelate, l'indicazione del mese e dell'anno di</p>			

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 in relazione all'idoneità sanitaria del veicolo ed alle modalità del trasporto delle carni fresche di volatili da cortile. - **Illecito amministrativo** -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni fresche di volatili da cortile con il veicolo tipo _____ targato _____ non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti in quanto: _____</p> <p>Art. 3, D.P.R. n. 495/97 e 27 D.P.R. n. 503/82.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 103,00 ad euro 2.582,00</p>	<p>€ 206,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n.</p>
<p>(i mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di chiusura ermetico e devono soddisfare i seguenti requisiti: a) le loro pareti interne devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione; b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi. I mezzi di trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni. Le carni di volatili da cortile non possono essere trasportate in uno stesso mezzo di trasporto insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche. Le carni imballate e le carni non imballate devono essere trasportate con mezzi di trasporto distinti, a meno che non esista, nello stesso mezzo di trasporto, una separazione fisica adeguata che protegge la carne non imballata. Le carni fresche di volatili non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato).</p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava carni fresche di volatili da cortile con il veicolo tipo _____ targato _____ senza essere accompagnato dal documento di accompagnamento</p> <p><i>Art. 3, D.P.R. n. 495/97 e 27 D.P.R. n. 503/82.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 103,00 ad euro 2.582,00</p>	<p>€ 206,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. _____]</p>
<p>(<i>commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni della bollatura sanitaria, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale)</i></p>			

Legge 2 maggio 1977, n. 264 in relazione all'idoneità tecnica del veicolo - Normativa ATP

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ destinato a (trasporto cose, trasporto persone, ecc. per una destinazione diversa. All'accertamento il veicolo veniva adibito a trasporto di carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.)</p> <p><i>Art. 82, commi 8 e 10, C.d.S.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 71,00 ad euro 286,00</p>	<p>€ 71,00 entro 60 gg.</p> <p>Sospensione carta di circolazione</p> <p>Prefetto</p> <p>Comune</p>	<p>Per effettuare il trasporto di carni occorre utilizzare un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità. Diversamente, con un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità si possono effettuare anche trasporti di merce diversa purché vengano osservate le norme igienico-sanitarie.</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<p>Il trasporto di derrate deperibili con un immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" munito di attestazione ATP scaduta di validità non è direttamente sanzionato. In tal caso occorre effettuare dettagliata segnalazione al D.T.T. per i provvedimenti di cui all'art. 75 C.d.S. e, nel contempo, invitare il conducente, mediante notifica di "invito a presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni od esibire documenti previsti dal codice della strada" (Mod. CS 3/06), ad esibire entro 20 gg. l'attestazione ATP rinnovata. Se all'atto dell'esibizione dell'attestazione risulterà il rinnovo, essendo questo retroattivo alla precedente data di scadenza, non si contesteranno violazioni; diversamente se l'attestazione non sarà rinnovata dal DTT, il veicolo sarà dal DTT stesso riclassificato (e quindi reimmatricolato) come autocarro trasporto cose e, conseguentemente, si procederà ai sensi dell'art. 82, commi 8 e 10 C.d.S. per aver adibito il veicolo ad una diversa destinazione.</p>
<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<p>Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici al trasporto di carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.) con attestazione ATP scaduta di validità.</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<p>Trattasi di comportamento non sanzionato che deve essere dettagliatamente segnalato al D.T.T. - Ufficio A.T.P. per i provvedimenti di competenza.</p>
<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<p>Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici al trasporto di carni, munito di attestazione ATP, sprovvisto delle iscrizioni obbligatorie sulla carrozzeria.</p>

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
<p>Quale responsabile dell'azienda alimentare _____ non si atteneva alle disposizioni di cui all'allegato del decreto legislativo n. 155/97 - Capitolo IV. Nella circostanza si accertava che il giorno _____ alle ore _____ in località _____ il veicolo tipo _____ targa _____ guidato da _____ trasportava carni (bovine, equine, ovine, caprine, ecc) allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.), _____ (dettagliare la violazione) Art. 3, comma 5, e 8, D.L.vo n. 155/97</p>	<p>da euro 1.549,00 ad euro 9.296,00</p>	<p>€ 3.098,00 entro 60 gg. Regione Piemonte A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016]. Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>

I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. I vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

**TRASPORTO DEI PRODOTTI DELLA PESCA – NORMATIVA APPLICABILE**

Legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione al trasporto di prodotti della pesca in cattivo stato di conservazione ovvero insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione. - Illecito penale -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.):</p> <p><input type="checkbox"/> <i>In cattivo stato di conservazione (specificare):</i> <i>Art. 5 lett. b), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Insudiciati, invasi da parassiti (specificare):</i> <i>Art. 5 lett. d), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p>	<p>Arresto sino ad 1 anno o ammenda da € 309,00 a € 30.987,00</p> <p>Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2582,00 a € 46.481,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Sequestro delle sostanze alimentari come fonte di prova ai sensi dell'art. 354 c.p.p. (v.d.s. Mod. PG 26/04).</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 in relazione all'idoneità sanitaria del veicolo ed alle modalità del trasporto. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) sprovvisto della prescritta autorizzazione sanitaria ovvero con autorizzazione sanitaria scaduta di validità.</p> <p><i>Art. 44, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti. Il veicolo presentava: _____</p> <p>Art. 49, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>

(
alimenti in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati. Devono avere i dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento. La pulizia e la disinfezione dei veicoli deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico).

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato (fresco, congelato, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ contemporaneamente ad altra merce.</p> <p>Artt. 43, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>

(
possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento).

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato (fresco, sfuso, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p>All. C, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>

[La temperatura da rispettare per il trasporto dei prodotti della pesca non congelati o non surgelati è, in tutti i punti del prodotto, da 0 °C a + 4 °C. I prodotti DEVONO sempre essere trasportati sotto ghiaccio].

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 in relazione al trasporto di prodotti della pesca surgelati. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca (dettagliare) allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p>Artt. 4 e 15, D.L.vo n. 110/92.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>
<p>[La temperatura da rispettare per il trasporto degli alimenti surgelati è, in tutti i punti del prodotto, pari o inferiore a - 18 °C con una tolleranza di + 3 °C.]</p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____</p> <p><input type="checkbox"/> senza essere munito di idoneo dispositivo che garantisca il mantenimento della temperatura di - 18 °C All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p><input type="checkbox"/> con il dispositivo di mantenimento della temperatura inefficiente.</p> <p>Artt. 11 e 15, D.L.vo n. 110/92.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di</p>

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 in relazione al contrassegno di identificazione del servizio veterinario.

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava prodotti della pesca allo stato fresco o congelato con il veicolo tipo _____ targato _____ in assenza del contrassegno di identificazione rilasciato dal servizio veterinario.</p> <p>Artt. 3 e 15, D.L.vo n. 531/92.</p> <p>Per il trasporto dei molluschi bivalvi vivi, vds. il D.L.vo n. 530/92</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 5.164,00 ad euro 30.987,00</p>	<p>€ 10.328,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>
<p>[contrassegno di identificazione rilasciato dal servizio veterinario]</p>			

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 in relazione al bollo sanitario dei molluschi bivalvi vivi.

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava molluschi bivalvi vivi con il veicolo tipo _____ targato _____ in assenza del bollo sanitario.</p> <p><i>Artt. 3 e 16, D.L.vo n. 530/92.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n.</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava molluschi bivalvi vivi con il veicolo tipo _____ targato _____ accompagnato dal bollo sanitario recante indicazioni incomplete.</p> <p><i>Artt. 3 e 16, D.L.vo n. 530/92.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00</p>	<p>€ 2.064,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n.</p>

[
sanitario che deve contenere le seguenti indicazioni:
 ✓ *il centro di spedizione o di depurazione di provenienza;*
 ✓ *le indicazioni previste dal D.L.vo n. 109/92 (vds. circolari del Corpo nn. 5bis/04 e 15/04);*
 ✓ *il Paese speditore;*
 ✓ *la specie di molluschi bivalvi con la denominazione in lingua italiana e con la denominazione scientifica; i molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un'unica specie;*
 ✓ *l'identificazione del centro di spedizione o di depurazione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente del Paese di produzione;*
 ✓ *la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese;*
 ✓ *la data di scadenza o in alternativa la menzione «I molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto»*

Legge 2 maggio 1977, n. 264 in relazione all'idoneità tecnica del veicolo - Normativa ATP

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ destinato a _____ per una destinazione diversa. All'accertamento il veicolo veniva adibito a trasporto di prodotti della pesca allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.) <i>Art. 82, commi 8 e 10, C.d.S.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 71,00 ad euro 286,00</p>	<p>€ 71,00 entro 60 gg.</p> <p>Sospensione carta di circolazione</p> <p>Prefetto</p> <p>Comune</p>	
<p><i>Per effettuare il trasporto di prodotti della pesca occorre utilizzare un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità. Diversamente, con un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità si possono effettuare anche trasporti di merce diversa purché vengano osservate le norme igienico-sanitarie.</i></p>			

Norma e tipo di infrazione	Il trasporto di derrate deperibili con un immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" munito di attestazione ATP scaduta di validità non è direttamente sanzionato. In tal caso occorre effettuare dettagliata segnalazione al D.T.T. per i provvedimenti di cui all'art. 75 C.d.S. e, nel contempo, invitare il conducente, mediante notifica di "invito a presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni od esibire documenti previsti dal codice della strada" (Mod. CS 3/06), ad esibire entro 20 gg. l'attestazione ATP rinnovata. Se all'atto dell'esibizione dell'attestazione risulterà il rinnovo, essendo questo retroattivo alla precedente data di scadenza, non si contesteranno violazioni; diversamente se l'attestazione non sarà rinnovata dal DTT, il veicolo sarà dal DTT stesso riclassificato (e quindi reimmatricolato) come autocarro trasporto cose e, conseguentemente, si procederà ai sensi dell'art. 82, commi 8 e 10 C.d.S. per aver adibito il veicolo ad una diversa destinazione.
Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici al trasporto di prodotti della pesca allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.) con attestazione ATP scaduta di validità.	

Norma e tipo di infrazione	
Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici al trasporto di prodotti della pesca allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.) munito di attestazione ATP, sprovvisto delle iscrizioni obbligatorie sulla carrozzeria.	Trattasi di comportamento non sanzionato che deve essere dettagliatamente segnalato al D.T.T. - Ufficio A.T.P. per i provvedimenti di competenza.

D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 in relazione all'autocontrollo

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
Quale responsabile dell'azienda alimentare _____ non si atteneva alle disposizioni di cui all'allegato del decreto legislativo n. 155/97 - Capitolo IV. Nella circostanza si accertava che il giorno _____ alle ore _____ in località _____ il veicolo tipo _____ targa _____ guidato da _____ trasportava prodotti della pesca allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.), _____ (dettagliare la violazione) Art. 3, comma 5, e 8, D.L.vo n. 155/97	da euro 1.549,00 ad euro 9.296,00	€ 3.098,00 entro 60 gg. Regione Piemonte A.S.L. TO	Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016]. Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].

I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. I vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

**TRASPORTO DI ALTRE SOSTANZE ALIMENTARI -NORMATIVA APPLICABILE**

Legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione al trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione ovvero insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione. - Illecito penale -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Autorità competente</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava alimenti (specificare _____) allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.):</p> <p><input type="checkbox"/> In cattivo stato di conservazione (specificare): <i>Art. 5 lett. b), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Insudiciati, invasi da parassiti (specificare). <i>Art. 5 lett. d), Art. 6/2, L. 283/62.</i></p>	<p>Arresto sino ad 1 anno o ammenda da € 309,00 a € 30987,00</p> <p>Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2582,00 a € 46481,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Sequestro delle sostanze alimentari come fonte di prova, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. (v.d.s.. Mod. PG 26/04).</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p>

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 in relazione all'idoneità sanitaria del veicolo ed alle modalità del trasporto. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Con il veicolo tipo _____ targato _____ trasportava alimenti (specificare _____) allo stato (sfuso, fresco, congelato, surgelato, ecc.):</p> <p>sprovvisto della prescritta autorizzazione sanitaria ovvero con autorizzazione sanitaria scaduta di validità. <i>Art. 44, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</i></p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 01/5663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. _____].</p>
<p><i>E' soggetto ad autorizzazione sanitaria il trasporto di sostanze alimentari sfuse, sostanze alimentari surgelate per la distribuzione ai dettaglianti, carni fresche e congelate, prodotti della pesca freschi e congelati.</i></p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava alimenti (specificare _____) allo stato (sfuso, fresco, congelato, surgelato, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti. Il veicolo presentava: _____</p> <p>Art. 43, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n. 155/97</p>
<p><i>"Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con un mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate. È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento."</i></p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava alimenti (specificare _____) allo stato (sfuso, fresco, congelato, surgelato, ecc.) con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p>All. C, D.P.R. n. 327/80 e 17, Legge 283/62.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria fino ad euro 774,00</p>	<p>€ 258,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n. 155/97.</p>

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 in relazione al trasporto di carni surgelate. - Illecito amministrativo -

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava alimenti (specificare _____) allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____ senza rispettare le condizioni di temperature previste. All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p>Artt. 4 e 15, D.L.vo n. 110/92.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 0115663135 - fax 0115663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n.</p>
<p>[La temperatura da rispettare per il trasporto degli alimenti surgelati è, in tutti i punti del prodotto, pari o inferiore a - 18 °C con una tolleranza di + 3 °C.]</p>			

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Trasportava alimenti (specificare _____) allo stato surgelato con il veicolo tipo _____ targato _____</p> <p><input type="checkbox"/> senza essere munito di idoneo dispositivo che garantisca il mantenimento della temperatura di - 18 °C All'accertamento, effettuato con strumentazione _____ risultava una temperatura di °C _____.</p> <p><input type="checkbox"/> con il dispositivo di mantenimento della temperatura inefficiente.</p> <p>Artt. 11 e 15, D.L.vo n. 110/92.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Regione Piemonte</p> <p>A.S.L. TO</p>	<p>Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016].</p> <p>Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].</p> <p>Contestare al responsabile dell'azienda la violazione di cui all'art. 3, D.L.vo n.</p>

Legge 2 maggio 1977, n. 264 in relazione all'idoneità tecnica del veicolo - Normativa ATP

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Proventi</i>	<i>Note</i>
<p>Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ destinato a _____ per una destinazione diversa. All'accertamento il veicolo veniva adibito a trasporto di prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime di ATP (dettagliare _____) Art. 82, commi 8 e 10, C.d.S.</p>	<p>Sanzione amm.va pecuniaria da euro 71,00 ad euro 286,00</p>	<p>€ 71,00 entro 60 gg.</p> <p>Sospensione carta di circolazione</p> <p>Prefetto</p> <p>Comune</p>	
<p><i>Per effettuare il trasporto di prodotti alimentari deperibili occorre utilizzare un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità. Diversamente, con un veicolo immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" con attestazione ATP in corso di validità si possono effettuare anche trasporti di merce diversa purché vengano osservate le norme igienico-sanitarie.</i></p>			

Norma e tipo di infrazione	Il trasporto di derrate deperibili con un immatricolato come "autoveicolo per trasporti specifici" munito di attestazione ATP scaduta di validità non è direttamente sanzionato. In tal caso occorre effettuare dettagliata segnalazione al D.T.T. per i provvedimenti di cui all'art. 75 C.d.S. e, nel contempo, invitare il conducente, mediante notifica di "invito a presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni od esibire documenti previsti dal codice della strada" (Mod. CS 3/06), ad esibire entro 20 gg. l'attestazione ATP rinnovata. Se all'atto dell'esibizione dell'attestazione risulterà il rinnovo, essendo questo retroattivo alla precedente data di scadenza, non si contesteranno violazioni; diversamente se l'attestazione non sarà rinnovata dal DTT, il veicolo sarà dal DTT stesso riclassificato (e quindi reimmatricolato) come autocarro trasporto cose e, conseguentemente, si procederà ai sensi dell'art. 82, commi 8 e 10 C.d.S. per aver adibito il veicolo ad una diversa destinazione.
Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici di sostanze alimentari deperibili da trasportare in regime di ATP (dettagliare _____) con attestazione ATP scaduta di validità.	

Norma e tipo di infrazione	
Utilizzava il veicolo tipo _____ targato _____ immatricolato come autoveicolo per trasporti specifici di sostanze alimentari deperibili da trasportare in regime di ATP (munito di attestazione ATP, sprovvisto delle iscrizioni obbligatorie sulla carrozzeria).	Trattasi di comportamento non sanzionato che deve essere dettagliatamente segnalato al D.T.T. - Ufficio A.T.P. per i provvedimenti di competenza.

D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 in relazione all'autocontrollo

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
Quale responsabile dell'azienda alimentare _____ non si atteneva alle disposizioni di cui all'allegato del decreto legislativo n. 155/97 - Capitolo IV. Nella circostanza si accertava che il giorno _____ alle ore _____ in località _____ il veicolo tipo _____ targa _____ guidato da _____ trasportava sostanze alimentari (dettagliare _____) allo stato (fresco, congelato, surgelato, sfuso, confezionato, ecc.), _____ (dettagliare la violazione) Art. 3, comma 5, e 8,	da euro 1.549,00 ad euro 9.296,00	€ 3.098,00 entro 60 gg. Regione Piemonte A.S.L. TO	Le inosservanze devono essere segnalate alla Regione Piemonte - A.S.L. 1 Ufficio Sanzioni Amministrative, in Torino, via Consolata n. 10 [tel. 011/5663135 - fax 011/5663016]. Segnalazione al Comune Ufficio Regolamentazione - Contenzioso - Sanità della Divisione Commercio del Comune [via Meucci n. 4, tel. n. 30653 - fax n. 30620].
<i>I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. I vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.</i>			

Addì, 14.09.2006
ML/ml/LM

F.to IL COMANDANTE
Dott. Mauro FAMIGLI

